



## **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA**

**Regolamento per la segnalazione di violazioni del  
diritto dell'UE e protezione delle persone che segnalano  
violazioni delle disposizioni normative nazionali  
(c.d. WHISTLEBLOWING)**

**(ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24)**

# INDICE

ART. 1	PREMESSA E FONTE NORMATIVA	Pag. 1
ART. 2	FINALITÀ E AMBITO	Pag. 1
ART. 3	DEFINIZIONI	Pag. 2
ART. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	Pag. 3
ART. 5	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	Pag. 4
ART. 6	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	Pag. 5
ART. 7	GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	Pag. 6
ART. 8	MODALITA' DI GESTIONE: OGGETTO E INVIO DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 6
ART. 9	ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	Pag. 8
ART. 10	CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA	Pag. 9
ART. 11	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	Pag. 10
ART. 12	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	Pag. 10
ART. 13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 10
ART. 14	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	Pag. 11
ART. 15	DIVULGAZIONI PUBBLICHE	Pag. 11
ART. 16	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	Pag. 12
ART. 17	DIVIETO DI RITORSIONE	Pag. 12
ART. 18	MISURE DI SOSTEGNO	Pag. 13
ART. 19	PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	Pag. 13
ART. 20	LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ	Pag. 14
ART. 21	SANZIONI	Pag. 14
ART. 22	RINUNCE E TRANSAZIONI	Pag. 14
ART. 23	PUBBLICITÀ, INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	Pag. 14
ART. 24	SEGNALAZIONI ANONIME	Pag. 15
ART. 25	DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	Pag. 15

## ART. 1 - PREMESSA E FONTE NORMATIVA

1. L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge "anticorruzione" o "Severino") ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", c.d. "whistleblower" in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

2. Il citato art.54-bis è stato in seguito modificato dalla 30 novembre 2017, n. 179, la cui ratio è la tutela del segnalante, garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità. Il presente regolamento dell'A.S.P. di Messina, disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, così come previste, da ultimo, dal D.L.gs. 10 marzo 2023, n.24. Pertanto, il whistleblowing costituisce lo strumento di prevenzione e di supporto alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

3. A tal fine, la segnalazione/comunicazione del segnalante va considerata quale comportamento positivo del dipendente tesa al buon andamento della P.A.. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA), a partire dal 2013 fino agli ultimi aggiornamenti in merito, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala illeciti tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare. Nello specifico, il Piano prevede che, tra i vari soggetti individuati dal D.Lgs. n.24/2023, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del predetto decreto. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del P.T.P.C., ora sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O. 2023-2025 come intervento da realizzare con tempestività.

4. La legge 11 agosto 2014, n. 114, che da un lato ha modificato (con l'art. 31) il testo dell'art. 54-bis introducendo l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall'altro (con l'art. 19, co. 5) ha stabilito che l'A.N.AC. "riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165". La novità legislativa impone, pertanto, all'A.N.AC. di disciplinare le procedure attraverso le quali l'Autorità riceve tali segnalazioni, esercitando un potere di regolazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Sia azionando il sistema sanzionatorio nei casi di cui al co. 6 dell'art.54-bis del D.Lgs. n.165/2001. Inoltre, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.24/2023 (art.7), l'A.N.AC. è tenuta ad attivare un canale di segnalazione "esterno", che garantisca, anche tramite sistemi di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante.

5. Il presente regolamento viene redatto, oltre che secondo le indicazioni delle Linee Guida A.N.AC. n.469/2021, anche secondo le indicazioni e del D.Lgs. n.24/2023.

## ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO

1. Il presente Regolamento, attuando quanto previsto dalla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) dell'A.S.P. di Messina, nel relativo paragrafo denominato "Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)" e dal Codice di Comportamento Aziendale, come indicato all'art. 8, disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di "violazioni" e la "protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità

dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato", in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, o altre fattispecie che costituiscono "ritorsioni" che possono determinare misure discriminatorie (licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mancata promozione, etc...) di cui all'art.17 del D.Lgs n.24/2023, da parte di colleghi o superiori nei confronti della persona che effettua la segnalazione di "violazioni", fermo restando l'obbligo di riferire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

## ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) "informazioni sulle violazioni": informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) "segnalazione" o "segnalare": la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) "segnalazione interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- e) "segnalazione esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) "divulgazione pubblica" o "divulgare pubblicamente": rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) "persona segnalante": la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) "facilitatore": una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- i) *“contesto lavorativo”*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- l) *“persona coinvolta”*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) *“ritorsione”*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) *“seguito”*: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) *«riscontro»*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) *“soggetti del settore pubblico”*: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o) , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- q) *“Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (A.S.P. di Messina)”*: il soggetto pubblico, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.24/2023, che attiva il canale di segnalazione interno di cui all’art.5 del D.lgs. n.24/2023.
- r) *“Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”*: il soggetto individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché per le segnalazioni interne all’A.S.P. di Messina;
- s) *“Soggetto responsabile”*: colui che nell’esercizio della sua attività all’interno dell’azienda ha adottato un provvedimento ritorsivo e/o commesso un fatto illecito;
- t) *“A.N.AC.”*: Autorità Nazionale Anticorruzione, competente ad effettuare le attività di cui all’art.7 e ss. del D.Lgs. n.24/2023, per il canale di segnalazione esterna.

## ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

1. Il presente regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

3. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

## ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

1. Per i soggetti del settore pubblico, tra i quali rientra l'A.S.P. di Messina, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai seguenti commi 2 e 3 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'art.3, comma 1, si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti dell'A.S.P. di Messina;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da parte dell'A.S.P. di Messina ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house dell'A.S.P. di Messina, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio dell'A.S.P. di Messina;
- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'A.S.P. di Messina o del settore privato che intrattengono rapporti con l'A.S.P. di Messina;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'A.S.P. di Messina o del settore privato che intrattengono rapporti con l'A.S.P. di Messina;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'A.S.P. di Messina o del settore privato che intrattengono rapporti con l'A.S.P. di Messina;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'A.S.P. di Messina o del settore privato che intrattengono rapporti con l'A.S.P. di Messina.

3. Il citato art.3 del D.Lgs. n.24/2023 dispone, altresì, che la tutela delle persone segnalanti di cui al comma 2 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al comma 2 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. Inoltre, le misure di protezione di cui all'art.19, commi 2 e 3 del D.lgs. n.24/2023, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel



- medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **ART. 6 - CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**

1. Ai sensi dell'art.4 del D.lgs. n.24/2023, l'A.S.P. di Messina, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ha attivato il proprio canale di segnalazione interna, tramite apposita piattaforma informatica per dialogare con i segnalanti, che garantisce l'anonimato, pertanto conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, mediante l'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati ed il rilascio di codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata che consente al segnalante di interloquire con il RPCT dell'ASP di Messina in modo sicuro. Grazie all'utilizzo di questo protocollo, il livello di riservatezza risulta notevolmente aumentato rispetto alle classiche modalità di trattamento della segnalazione (mezzo PEC o raccomandata a/r). Pertanto, tale soluzione garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi probatori:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti o dei comportamenti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo dei fatti segnalati, se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati sempre che siano conosciuti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione o la produzione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3. Ai sensi di quanto previsto negli atti di indirizzo contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione, nelle Linee Guida Anac, nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) dell'A.S.P. di Messina, l'Azienda mette a disposizione del segnalante, attraverso apposita piattaforma informatica, il portale istituzionale di segnalazione ove il whistleblower potrà inserire i dati di cui al precedente punto.

4. La gestione del canale di segnalazione è affidata al RPCT e al suo ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

5. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

6. L'A.S.P. di Messina, cui è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, affida a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

7. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2 e 4 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## ART. 7 - GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 5, commi 2 o 3. Il RPCT pubblica sul sito internet dell'A.S.P. di Messina le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

2. La segnalazione che deve pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ASP di Messina può essere presentata con le modalità riportate nel successivo articolo.

## ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE: OGGETTO E INVIO DELLA SEGNALAZIONE

1. L'A.S.P. di Messina mette a disposizione di chi effettua la segnalazione le modalità di seguito riportate:

- a) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, anche su apposito modello cartaceo - questionario, reperibile sul sito internet nello spazio dedicato ad "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Altri Contenuti" – "Prevenzione della Corruzione"; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inviata inserendo la documentazione cartacea in busta chiusa, indirizzata al RPCT con la dicitura "riservata/personale";
- b) tramite posta elettronica ([whistleblowing@asp.messina.it](mailto:whistleblowing@asp.messina.it));
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione;
- d) mediante apposita piattaforma implementata sul sito web istituzionale, utilizzando tutte le soluzioni utili alla individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e della relativa documentazione essere inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in forma diretta, riservata e criptata.

2. Nel caso di segnalazione effettuata mediante piattaforma informatica vengono individuati i seguenti ruoli da assegnare agli utenti del sistema:

a) **Segnalante** : soggetto di cui all'art.5 che ha inviato la segnalazione;

b) **Custode delle identità** : figura non obbligatoria prevista dal D.Lgs. n.24/2023, è il soggetto individuato dall'amministrazione, dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza, che, su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode. Non è coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione;



c) **RPCT** : Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato dall'A.S.P. di Messina, coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione; in tal senso, il RPCT, il quale, ricevuta la segnalazione, provvederà, facendo attenzione ad evitare la diffusione di notizie delicate:

- al protocollo riservato della segnalazione,
  - allo svolgimento dell'istruttoria, effettuando una prima deliberazione imparziale sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione che si riferisce ad una attività di "verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti valutazione/istruttoria della segnalazione, con particolare riferimento alla veridicità o meno di quanto in essa contenuto,
  - ad acquisire pareri e/o informazioni,
  - ad espletare indagini interne di accertamento e verifica,
  - ad attuare le misure correttive in ragione dei fatti segnalati,
  - ad assumere le adeguate iniziative inoltrando le segnalazioni all/i corretto/i destinatario/i, preventivamente individuato/i in base alla competenza:
- i. superiore gerarchico o Ufficio Procedimenti Disciplinari, per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari;
  - ii. Autorità giudiziaria o Corte dei Conti, quale obbligo in caso di emersione di fatti e circostanze che per legge devono essere oggetto di denuncia presso l'autorità di competenza;
- a dare comunicazione del fatto e delle iniziative adottate alla Direzione Generale dell'Azienda;
  - a dare comunicazione del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, c. 14 della legge 190/2012.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Visto il ruolo di primo piano assegnato dalla legge al RPCT nella gestione delle segnalazioni con cui si definisce la procedura, anche l'ipotesi residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, indicando, altresì, i soggetti idonei a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione

Nel caso in cui, invece, il RPCT ravvisi il "fumus" di fondatezza della segnalazione si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Per quanto riguarda i casi in cui sia necessario coinvolgere altri soggetti, interni o esterni all'amministrazione, si rinvia a quanto precisato nella Parte I, 3.1. delle Linee guida A.N.AC. n.469/2021.

d) **Istruttore**: fa parte della struttura di supporto del RPCT ed è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria; tale ruolo consente l'accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni, tenuto conto del regolare trattamento dati personali presenti nella segnalazione. Nell'ambito dell'A.S.P. di Messina, il RPCT si può avvalere del personale individuato nel Gruppo di Lavoro Whistleblowing / Segnalazioni individuato con apposita disposizione di servizio.

3. La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

4. Possono formare oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti, quali ad esempio i casi di sprechi, di nepotismo, il ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, le assunzioni non trasparenti, le irregolarità contabili, le false dichiarazioni, la violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

5. Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

6. Nelle predette Linee Guida viene, altresì, specificato che *“non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura”*, in raccordo con le indicazioni di cui alla Delibera A.N.AC. n.840/2018, concernente in generale i poteri del RPCT, cui si rinvia.

7. Per tutelare il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti e garantire, quindi, l’efficacia del processo di segnalazione, la procedura di gestione delle segnalazioni utilizzata:

- consente la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
- presenta al segnalante l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’amministrazione ed eventualmente acquisire, già in fase di segnalazione, il consenso del segnalante a rivelare l’identità all’ufficio di disciplina;
- identifica ogni segnalazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l’ora di ricezione. Tali informazioni dovranno essere associate stabilmente alla segnalazione;
- tutela la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell’identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l’accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell’iter procedurale;
- separa il contenuto della segnalazione dall’identità del segnalante;
- rende disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l’istruttoria;
- prevede l’accesso sicuro e protetto all’applicazione per tutti gli utenti mediante l’adozione di sistemi di autenticazione e autorizzazione opportuni. ;
- la piattaforma per l’acquisizione e gestione delle segnalazioni assicura l’accesso selettivo ai dati delle segnalazioni, da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento, prevedendo, ad esempio, una procedura per l’assegnazione, da parte del RPCT, della trattazione di specifiche segnalazioni all’eventuale personale di supporto;
- traccia l’attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l’uso improprio di dati relativi alla segnalazione;
- consente l’accesso del RPCT all’identità del segnalante;
- consente nel corso dell’istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l’identità del segnalante. È esclusa l’adozione della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica al segnalante;
- tutela la riservatezza degli atti formati nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’amministrazione;
- consente al segnalante di verificare, in qualsiasi momento tramite l’applicazione, lo stato di avanzamento dell’istruttoria.

8. Le funzionalità della piattaforma utilizzata dall’A.S.P. di Messina, garantiscono la tutela del segnalante sulla base dei seguenti criteri:

- il sistema informatizzato per la segnalazione è utilizzabile direttamente da internet;
- il modulo viene inviato sempre in forma “riservata” e crittografata;
- il modulo di segnalazione può essere gestito solo dal RPCT o da un istruttore debitamente autorizzato dal RPCT;
- nei casi previsti dalla vigente normativa, l’identità del segnalante può essere gestita solo dal RPCT o da un istruttore debitamente autorizzato dal RPCT, previa dichiarazione obbligatoria informatizzata della motivazione;
- tutti gli eventi del processo, dalla segnalazione alla gestione, sono tracciati in un registro di sicurezza;
- l’applicazione è sottoposta a test periodici al fine di verificarne il corretto funzionamento e la configurazione programmata.

## **ART. 9 - ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE**

1. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC.

2. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

3. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. A tal fine l'A.S.P. di Messina mette a disposizione sul proprio sito istituzionale il questionario, per guidare il whistleblower a rendere esaustivo il contenuto delle segnalazioni.

5. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

6. Il RPCT analizza la segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e, se quanto segnalato non è adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante mediante la piattaforma informatica aziendale o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Nel caso in cui il RPCT rilevi la infondatezza, l'inammissibilità o l'irricevibilità della segnalazione, procede d'ufficio all'archiviazione dandone comunicazione al whistleblower.

Costituiscono cause specifiche di archiviazione della segnalazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Azienda;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- contenuto generico della segnalazione;
- segnalazione avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto di procedimenti già conclusi;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Il RPCT archivia la segnalazione con adeguata motivazione e provvede a darne comunicazione al segnalante.

Ove necessario, il RPCT informa attraverso la piattaforma informatica aziendale il segnalante sullo stato della stessa.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, emergano elementi di criticità sull'efficacia della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O. vigente, il RPCT provvede a proporre le opportune modifiche e ad individuare misure preventive ulteriori rispetto a quelle adottate.

## **ART. 10 - CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA**

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 6;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 6 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

---

## **ART. 11 - CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA**

1. Le segnalazioni esterne devono essere effettuate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), mediante il canale di segnalazione esterno secondo le prescrizioni e garanzie previste dagli articoli, dal 6 all'11, del D.Lgs. n.24/2023, cui si rinvia.

## **ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna gestita dall'A.N.AC. di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. L'A.S.P. di Messina e i soggetti del settore privato che intrattengono rapporti con l'A.S.P. di Messina tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## **ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di

dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'A.S.P. di Messina, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. L'A.S.P. di Messina, in qualità di titolare del trattamento, definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

## **ART. 14 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

3. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## **ART. 15 - DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dall'articolo 10 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove



oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

## **ART. 16 - CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE**

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 5 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente regolamento non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

## **ART. 17 - DIVIETO DI RITORSIONE**

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 5 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente regolamento, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 3, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;



- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## **ART. 18 - MISURE DI SOSTEGNO**

1. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

## **ART. 19 - PROTEZIONE DALLE RITORSIONI**

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 5 possono comunicare all'A.N.AC. secondo quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. n.24/2023 le ritorsioni che ritengono di avere subito.

2. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 5 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

## **ART. 20 - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 5 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 3, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 5 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5. Il sistema di protezione di cui al presente regolamento tutela il segnalante anche mediante l'esclusione dalla responsabilità, sia in ambito pubblico che privato, quando sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

## **ART. 21 - SANZIONI**

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'A.N.AC. applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie così come indicate nell'art.21 del D.Lgs. N.24/2023.

## **ART. 22 - RINUNCE E TRANSAZIONI**

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

## **ART. 23 – PUBBLICITA', INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

1. A maggior tutela del segnalante e per favorire un clima di fiducia all'interno dell'amministrazione, il presente regolamento viene pubblicato sia nella sottosezione "Disposizioni generali – "Atti generali" – "Atti amministrativi generali" - "Regolamenti" della Sezione "Amministrazione trasparente", che sulla intranet dell'A.S.P. di Messina.

2. L'A.S.P. di Messina pianifica iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e il regolamento per il suo utilizzo, mediante, ad esempio, comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet.

### 3. II RPCT:

- assicura la diffusione del presente regolamento a tutti i dipendenti mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale nello spazio dedicato ad “Amministrazione Trasparente,” nella sezione “Altri Contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”.
- unitamente al Responsabile della U.O.S. Comunicazione cura le azioni di sensibilizzazione ed i rapporti con la società civile per la promozione e la cultura della legalità intendendo la funzione del whistleblowing una forma di collaborazione tra l’A.S.P. di Messina ed il suo personale al fine di migliorare l’organizzazione e il rendimento dell’azienda.

## ART. 24 – SEGNALAZIONI ANONIME

1. La tutela dell’anonimato prevista dalla L. 190/2012 non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente regolamento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il soggetto che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche, solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

2. La ratio della tutela del segnalante, di cui al D.Lgs. n.24/2023 è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell’identità, al predetto segnalante che faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria dei soggetti e nei casi indicati dall’art.5 del presente regolamento. Si rileva, a tal proposito, anche che la segnalazione anonima è più difficile da investigare.

3. Se il segnalante non svela la propria identità, l’A.S.P. di Messina o l’ANAC non hanno modo di verificare se si tratta di un soggetto e dei casi indicati dal citato art.5 del presente regolamento, ipotesi per le quali è disposta la tutela.

4. Le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti estranei all’A.S.P. di Messina (cittadini, organizzazioni, associazioni etc...) possono essere comunque considerate dall’Amministrazione (o dall’Autorità) nei procedimenti di vigilanza “ordinari”.

5. In ogni caso, così come indicato dall’A.N.AC. nelle Linee Guida di cui alla delibera n.469/2021, si ritiene necessario che, nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. dell’A.S.P. di Messina e/o nel presente regolamento, nei quali viene data attuazione delle misure di tutela del whistleblower in questione, vengano registrate le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei all’A.S.P. di Messina pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing.

## ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano integralmente le disposizioni della vigente normativa in materia, con esplicito riferimento alla L. n.179/2017, alle Linee Guida A.N.AC. n.469/2021 e al D.Lgs. n.24/2023.

In particolare, si richiama l’art. 21 del D.Lgs. n.24/2023, concernente le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili dall’A.N.AC. ai responsabili per le fattispecie ivi indicate.